

ORGANI DEL COMUNE

Organi di governo

Organi di gestione

SINDACO

GIUNTA

CONSIGLIO COMUNALE

DIRIGENTI

**RESPONSABILI DEI
SERVIZI**

LA FORMA DI GOVERNO LOCALE

ELETTORI COMUNE

SINDACO

nomina e revoca

**GIUNTA
COMUNALE**

**CONSIGLIO
COMUNALE**

*dimissioni, morte,
impedimento permanente,
rimozione del sindaco*

*sfiducia verso il sindaco,
dimissioni contestuali della
metà più uno dei consiglieri*

=
**scioglimento del consiglio e nuove elezioni del
sindaco/presidente e del consiglio**

SINDACO (art. 50 – 54 TUEL)

Organo monocratico del comune

È il **capo** dell'Amministrazione comunale (coordina l'attività degli assessori = promuove l'iniziativa politica, stabilisce l'indirizzo politico – amministrativo nel rispetto dei programmi previsti dal consiglio, e verifica la corretta attuazione del programma, nel rispetto dei principi di legalità, efficienza e buon andamento dell'amministrazione nomina i responsabili di uffici e servizi, definendo gli incarichi dirigenziali)

SINDACO (art. 50 – 54 TUEL)

Organo monocratico del comune

E' **ufficiale del Governo** nel territorio amministrato sovrintende ai servizi di competenza statale esercitati dal comune:

stato civile e anagrafe, leva, demografia, materia elettorale;

emana provvedimenti (ordinanze d'urgenza) in materia di: ordine pubblico sicurezza pubblica sanità e igiene

SINDACO

Funzione
amministrativa
Indirizzo politico

nomina e revoca
(rapp. fiduciario)

nomina e revoca
(rapp. fiduciario)

GIUNTA COMUNALE
(organo esecutivo)

DIRIGENTI

RESPONSABILI DEI
SERVIZI

CONSIGLIO COMUNALE
È composto dal Sindaco e:

12 membri	Popolazione < 3.000 abitanti
16 membri	Popolazione > 3.000 abitanti
20 membri	Popolazione > 10.000 abitanti
30 membri	Popolazione > 30.000 abitanti
40 membri	Popolazione > 100.000 abitanti o inferiore ma capoluoghi di provincia
46 membri	Popolazione > 250.000 abitanti
50 membri	Popolazione > 500.000 abitanti
60 membri	Popolazione > 1 milione di abitanti

COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE (art. 42 TUEL)

**È organo di indirizzo e controllo politico – amministrativo
È competente ad approvare solo gli atti fondamentali
dell'ente, caratterizzati da funzioni programmatiche e di
indirizzo,
e a verificare i risultati dell'azione della Giunta**

Partecipazione e approvazione linee programmatiche di mandato

Adozione statuti e regolamenti

Programmi, pianificazione, (es DUP)

bilanci, etc.

Convenzioni tra enti

Organismi di decentramento

Organizzazione dei servizi e affidamento in convenzione

Tributi e Tariffe

Acquisti, alienazioni, permuta immobiliari

Nomina rappresentanti del comune e del consiglio

GIUNTA COMUNALE

(organo esecutivo)

ASSESSORI (art. 47 TUEL)

sono i collaboratori più stretti del sindaco

Numero massimo: fissato dallo statuto che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tale fine il sindaco, e comunque non superiore a dodici unità.

GIUNTA COMUNALE

(organo esecutivo)

ASSESSORI (art. 47 TUEL)

Sindaco: affida incarico (c.d. “delega”) di seguire determinate materie nei vari settori di attività dell’ente (commercio, urbanistica, etc.)

Gli assessori compongono la Giunta

(intesa come staff politico del sindaco), e sono nominati da quest’ultimo sulla **base di un rapporto di fiducia (fedeltà al programma politico – amministrativo): perciò, sono sempre **revocabili****

COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE (art. 48 TUEL)

È organo di governo

Traduce gli obiettivi ed i programmi strategici del Consiglio **in programmi gestionali concreti, di breve-medio termine**, soprattutto mediante l'adozione del PEG, in una logica di *budget*

Collabora con il sindaco nel governo del comune, con deliberazioni collegiali

Compie tutti gli atti di governo che **non** siano **riservati al consiglio**, al sindaco o agli organi di decentramento

Esercita attività propositiva e di impulso politico – amministrativo nei confronti del consiglio

SINDACO

Funzione
amministrativa
Indirizzo politico

Rapporto
fiduciario(
*Mozione di
sfiducia*)

nomina e revoca
(rapp. fiduciario)

nomina e revoca
(rapp. fiduciario)

GIUNTA COMUNALE

(organo esecutivo)

DIRIGENTI

RESPONSABILI DEI SERVIZI

CONSIGLIO COMUNALE

(organo normativo)

DIRIGENTI E RESPONSABILI DEI SERVIZI (art. 107 TUEL)

principio di separazione delle funzione tra organi di governo e organi dell'apparato amministrativo

Organi di governo: indirizzo politico o di alta amministrazione (Sindaco, Giunta, Consiglio)

Organi di gestione: destinatari di tali indirizzi, devono attuarli

DIRIGENTI E RESPONSABILI DEI SERVIZI (art. 107 TUEL)

Attuazione indirizzi

- adottando i provvedimenti necessari, anche con atti che impegnano l'ente verso l'esterno;
- Provvedendo alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, utilizzando autonomi poteri di spesa e organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo

Competenze dirigenziali

- Presidenza commissioni di gara e concorso
- Responsabilità procedure di appalto e concorso
- Stipulazione di contratti
- Atti di gestione finanziaria
- Provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi
- Attestazioni, comunicazioni, diffide, etc.

Documento Unico di Programmazione (DUP)

Il Documento unico di programmazione è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Strategica del Documento unico di programmazione. In particolare, essa contiene la **programmazione operativa** dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Documento Unico di Programmazione (DUP)

La sezione strategica (Ses) ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo.

La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Documento Unico di Programmazione (DUP)

Nella Sezione Strategica sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

Gli obiettivi strategici sono ricondotti alle missioni di bilancio e sono conseguenti ad un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Documento Unico di Programmazione (DUP)

La Sezione Operativa (SeO) ha un **orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di previsione.**

Ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del Documento unico di programmazione. In particolare, essa contiene la **programmazione operativa** dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

Documento Unico di Programmazione (DUP)

Va redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza e cassa, e trova il suo fondamento su valutazioni di natura economico-patrimoniale: copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione. Di fatto, questa seconda sezione supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.


Per ogni singola missione, sono individuati i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del Documento unico di programmazione, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere nonché gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

I Comuni sotto i 5000 abitanti redigono un DUP semplificato.

Piano esecutivo di gestione (PEG)

- strumento che **collega le scelte politiche con l'attività gestionale**
- obbligo di adozione solo per comuni > 15.000 abitanti
- approvato annualmente **dalla giunta sulla base del bilancio di previsione** adottato dal consiglio
- determina gli **obiettivi di gestione** che **ogni dirigente deve realizzare** nel corso dell'esercizio finanziario
- assegna risorse umane, materiali e finanziarie (“budget”) per il raggiungimento degli obiettivi fissati**

Struttura organizzativa comunale



LE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI

Art. 4 C3 LEGGE 59/97 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"

1. Nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, le regioni, in conformità ai singoli ordinamenti regionali, conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Al conferimento delle funzioni le regioni provvedono sentite le rappresentanze degli enti locali. Possono altresì essere ascoltati anche gli organi rappresentativi delle autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali.

LE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI

2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, vengono conferiti a regioni, province, comuni ed altri enti locali con i decreti legislativi di cui all'articolo 1.
3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:

LE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI

a) il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati;

LE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI

- b)* il principio di completezza, con la attribuzione alla regione dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati ai sensi della lettera *a)*, e delle funzioni di programmazione;
- c)* il principio di efficienza e di economicità, anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;
- d)* il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea;

LE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI

- e)* i principi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilità in capo ad un unico soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa;
- f)* il principio di omogeneità, tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo;
- g)* il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;

LE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI

- h)* il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi;
- i)* il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite;
- l)* il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.

LE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI

... ciascuna regione adotta ... la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa.

Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo è delegato ad emanare, entro i successivi novanta giorni, sentite le regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra regione ed enti locali le cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.

LE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI

Art. 3 D.LGS 112/98 " Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"

1. Ciascuna regione, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto legislativo, determina, in conformita' al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire tutte le altre agli enti locali, in conformita' ai principi stabiliti dall'articolo 4, comma 3, della stessa legge n. 59 del 1997, nonche' a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

LE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI

2. La generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai comuni, alle province e alle comunità montane, in base ai principi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Le regioni, nell'emanazione della legge di cui al comma 1 del presente articolo, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità dei comuni.

LE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI

Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui al comma 5 del presente articolo. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa. La legge regionale prevede altresì appositi strumenti di incentivazione per favorire l'esercizio associato delle funzioni.

LE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI

3. La legge regionale di cui al comma 1 attribuisce agli enti locali le risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali in misura tale da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.
4. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo adotta con apposito decreto legislativo le misure di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

LE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI

5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze...

7. Ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo e ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni e i compiti non espressamente conservati allo Stato con le disposizioni del presente decreto legislativo sono conferiti alle regioni e agli enti locali.

LE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI

Art. 23 D.LGS 112/98 " Conferimento di funzioni ai comuni "

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.

LE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI

2. Nell'ambito delle funzioni conferite in materia di industria, le regioni provvedono, nella propria autonomia organizzativa e finanziaria, anche attraverso le province, al coordinamento e al miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali.

LE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI

L'assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attività delle unità organizzative di cui all'articolo 24, nonché nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.

3. Le funzioni di assistenza sono esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive.

LE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI

Art. 24 D.LGS 112/98 " Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi "

1. Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche con altri enti locali, le funzioni di cui all'articolo 23, assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento.

LE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI

2. Presso la struttura e' istituito uno sportello unico al fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonche' tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attivita' promozionali, che dovranno essere fornite in modo coordinato.

LE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI

3. I comuni possono stipulare convenzioni con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la realizzazione dello sportello unico.
4. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali possono avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche essere affidati singoli atti istruttori del procedimento.
5. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti puo' prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.

LE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI

Art. 31 D.LGS 112/98 " Conferimento di funzioni agli enti locali "

1. Sono attribuite agli enti locali, in conformita' a quanto disposto dalle norme sul principio di adeguatezza, le funzioni amministrative in materia di controllo sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia e le altre funzioni che siano previste dalla legislazione regionale.

LE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI

2. Sono attribuite in particolare alle province, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, le seguenti funzioni:

- a) la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
- b) l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia;
- c) il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici.

LE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI

Art. 41 D.LGS 112/98 " Conferimento di funzioni agli enti locali "

1. Sono trasferite alle regioni e ai comuni tutte le funzioni in materia di fiere e mercati, salvo quelle espressamente conservate allo Stato:

- a) le competenze attribuite allo Stato dal decreto legislativo recante riforma della disciplina in materia di commercio;
- b) le esposizioni universali;
- c) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale;
- d) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale;
- e) il coordinamento, sentite le regioni interessate, dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilievo internazionale.

LE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI

2. Sono trasferite in particolare alle regioni le funzioni amministrative concernenti:

a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale nonché il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento, sentito il comune interessato;

b) gli enti fieristici di Milano, Verona e Bari, d'intesa con i comuni interessati;

c) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche;

d) le competenze già delegate ai sensi dell'articolo 52, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

LE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI

- e) la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio, nonché l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio;
- f) la concessione e l'erogazione di ogni tipo di ausilio finanziario;
- g) l'organizzazione, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), di corsi di formazione professionale, tecnica e manageriale per gli operatori commerciali con l'estero, di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

LE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI

3. Sono trasferite ai comuni, anche in forma associata e nelle zone montane anche attraverso le comunità montane, le funzioni amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative autorizzazioni allo svolgimento.
4. Le regioni assicurano, mediante intese tra loro, sentiti i comuni interessati, il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche...

LE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI

Art. 56 D.LGS 112/98 " Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali"

Ad eccezione delle funzioni amministrative non espressamente mantenute allo Stato

- a) all'osservatorio e monitoraggio delle trasformazioni territoriali, con particolare riferimento ai compiti di cui all'articolo 52, all'abusivismo edilizio ed al recupero, anche sulla base dei dati forniti dai comuni;
- b) all'indicazione dei criteri per la raccolta e l'informatizzazione di tutto il materiale cartografico ufficiale esistente, e per quello in corso di elaborazione, al fine di unificare i diversi sistemi per una piu' agevole lettura dei dati;

LE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI

- c) alla predisposizione della normativa tecnica nazionale per le opere in cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone sismiche;
- d) alla salvaguardia di Venezia, della zona lagunare e al mantenimento del regime idraulico lagunare, nei limiti e con le modalita' di cui alle leggi speciali vigenti nonche' alla legge 5 marzo 1963, n. 366;
- e) alla promozione di programmi innovativi in ambito urbano che implicino un intervento coordinato da parte di diverse amministrazioni dello Stato.

LE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI

Tutte le altre sono conferite alle regioni e agli enti locali per quel che riguarda **TERRITORIO ED URBANISTICA**

A decorative blue curved shape that starts as a thin line at the top left and curves downwards and to the right, ending as a thick, solid blue shape at the bottom right corner of the page.

LE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI

Art. 59-60 D.LGS 112/98 " EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA "

Art. 59 - Funzioni mantenute allo Stato

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni e i compiti relativi:

- a) alla determinazione dei principi e delle finalità di carattere generale e unitario in materia di edilizia residenziale pubblica, anche nel quadro degli obiettivi generali delle politiche sociali;
- b) alla definizione dei livelli minimi del servizio abitativo, nonché degli standard di qualità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

LE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI

- c) al concorso, unitamente alle regioni ed agli altri enti locali interessati, all'elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse a livello nazionale;
- d) alla acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa; a tali fini e' istituito l'Osservatorio della condizione abitativa;
- e) alla definizione dei criteri per favorire l'accesso al mercato delle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti e agli interventi concernenti il sostegno finanziario al reddito.

LE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI

Art. 60 - *Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali*

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate tra quelle mantenute allo Stato ai sensi dell'articolo 59 e, in particolare, quelle relative:

- a) alla determinazione delle linee d'intervento e degli obiettivi nel settore;
- b) alla programmazione delle risorse finanziarie destinate al settore;
- c) alla gestione e all'attuazione degli interventi, nonché alla definizione delle modalità di incentivazione;

LE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI

- d) alla determinazione delle tipologie di intervento anche attraverso programmi integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana;
- e) alla fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale destinati all'assistenza abitativa, nonché alla determinazione dei relativi canoni.

LE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI


Art. 66 - *Funzioni conferite agli enti locali (Patrimonio edilizio)*

1. Sono attribuite, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai comuni le funzioni relative:

- a) alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché alla revisione degli estimi e del classamento;
- b) alla delimitazione di zone agrarie interessate ad eventi calamitosi;
- c) alla rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili.

LE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI

2. Nelle zone montane le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate dalle comunità montane d'intesa con i comuni componenti.



LE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI

Art. 70 - *Funzioni conferite agli enti locali (Ambiente)*

1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente escluse sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:

a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;

LE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI

- b) il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874;
- c) le competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale.

LE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI

Ma il comune ha altre molteplici funzioni in materia di:

- Parchi e riserve naturali
- Inquinamento delle acque
- Inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico
- Risorse idriche e difesa del suolo
- Opere pubbliche
- Viabilità
- Trasporti
- Protezione civile

LE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI

Ma NON dobbiamo certo dimenticare i servizi alla persona ed alla comunità quali

TUTELA DELLA SALUTE



LE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI



SCUOLE

LE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI

- a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
- b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
- c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
- d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
- e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
- f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
- g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale.

LE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI

Ma ancora:

- a) educazione degli adulti;
- b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
- c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;
- d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;
- e) interventi perequativi;
- f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.

LE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI



SERVIZI SOCIALI

LE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI

Emarginazione
Reddito
Autonomia

Assistenza Sociale finalizzata a garantire la qualità della vita, pari opportunità, limitare il disagio individuale o familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociale e condizioni di mancata autonomia

LE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI

IL D.LGS. 229/1999

INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA: è definito con questo termine il momento grazie al quale bisogni della salute della persona, che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, possono essere soddisfatti mediante percorsi assistenziali integrati tra dimensione sociale e dimensione sanitaria.

IL D.LGS. 229/1999

Assistenza Sanitaria :

finalizzata a restituire o conservare lo stato di salute della persona

Prevenzione

terapia

contenimento di esiti degenerativi)

Diagnosi e

Riabilitazione (rimozione e/o

IL D.LGS. 229/1999

Assistenza Sanitaria

ATTIVITA' SOCIALI a RILEVANZA SANITARIA

attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute.


Assistenza Sociale

LE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI


I DEMOGRAFICI

**(anagrafe, stato civile, elettorale, statistica,
leva)**

AUSL=DISTRETTO/I+PRESIDIO/I+DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE



Struttura organizzativa comunale



IL SOCIO-SANITARIO (SOGGETTI)

